

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente  
COMANDO DEL CORPO FORESTALE

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 e s.m.i. che dispone in ordine a: *"Disciplina dell'imposta di bollo"*;
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n.16, così come modificato dalla Legge Regionale 14 aprile 2006, n.14;
- Vista la legge 23 agosto 1993, n.352 *"Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"*;
- Visto il D.P.R. 14 luglio 1995, n.376 *"Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"*;
- Vista la legge regionale 1 febbraio 2006, n.3 *"Disciplina della raccolta, commercializzazione, e valorizzazione dei funghi epigei spontanei"* ed in particolare l'art.10 *"Vigilanza"* con il quale al comma 1 si dispone che *"La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale della Regione siciliana,...OMISSIS..."*;
- Vista *la direttiva dell'Assessore pro tempore all'Agricoltura e Foreste 14 giugno 2007 che dispone in ordine a:" Modalità e criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei-Legge regionale 1 febbraio 2006, n.3 ed in particolare art.2"*;
- Visto il D.P.Reg. del 19 novembre 2007 – con il quale sono stati individuati, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale del 1 febbraio 2006 n.3 , le specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia;
- Visto il D.P. n.693 del 04/08/2009 con il quale è stato modificato l'elenco delle specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia di cui D.P.Reg. n.568 del 19 novembre 2007;
- Vista la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19 con la quale è stata modificata la struttura organizzativa dell'intera Amministrazione Regionale ed ha, altresì, attribuito all'ex Dipartimento regionale Foreste, incardinato presso l'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste, la nuova denominazione di *"Comando del Corpo Forestale"* adesso facente capo all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- Vista la nota n.112211/GAB/3A del 04/12/2008 con la quale l'Ufficio di Gabinetto dell'ex Assessorato Agricoltura e Foreste individua il Servizio Tutela dell'allora Dipartimento regionale delle Foreste, quale struttura per l'attuazione di ogni iniziativa finalizzata a dare compimento alla l.r. n. 3/2006 e alla Direttiva Assessoriale 14 giugno 2007;
- Viste le circolari esplicative emanate in materia micologica dal competente Servizio 5 Tutela del Comando del Corpo forestale prot.nn.: 464 del 24/10/2006, 1793 del 12/12/2007, 227 del 24/01/2008, 398 del 20/02/2008, 547 del 14/03/2008, 618 del 10/04/2008, 739 dell'01/03/2011, 13212 del 13/04/2011 e 36718 del 28/10/2011;
- Visto il D.A. n.141 del 09/02/2012 con il quale l'Assessore del Territorio e dell'Ambiente dispone in ordine alla formazione nel settore micologico del personale del Corpo Forestale della R.S.;
- Ritenuto opportuno adeguare alle nuove disposizioni di legge l'art.1 della Direttiva emanata dall'Assessore pro tempore per l'Agricoltura e le Foreste del 14 giugno 2007 recante: *"Modalità e criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei – Legge regionale 1 febbraio 2006, n.3 art.2"*;

Ai sensi delle vigenti disposizioni

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

Art. 1  
*Il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei*

Il tesserino, previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, deve essere conforme al modello di cui agli allegati "A" e "B"; deve essere di colore bianco con le seguenti dimensioni: cm10 x cm 21, è nominativo ed ha validità quinquennale.

La facciata esterna riporta i seguenti dati (Allegato "A"):

- "Tipo" (amatoriale, professionale o per scopi scientifici);
- "N°" (numerazione progressiva) a tal proposito si chiarisce che in caso di rinnovo o di rilascio di un eventuale duplicato va attribuita una nuova numerazione;
- spazio riservato per l'apposizione della marca da bollo del valore legale in corso;
- "Annotazioni" la cui compilazione è a cura del comune rilasciante nel caso di revoca del tesserino o dell'Ispettore Ripartimentale delle Foreste nel caso di sospensione;
- "Variazioni di residenza" la cui compilazione è a cura del comune di nuova residenza del raccoglitore.

La facciata interna riporta i seguenti dati (Allegato "B"):

- Fotografia del titolare del tesserino debitamente vidimata dal comune di residenza;
- firma per esteso del titolare del tesserino;
- "Rilasciato il" data di rilascio a cura del comune di residenza del raccoglitore;
- "Scade il" (cinque anni dalla data di rilascio);
- "Generalità" del raccoglitore;
- "Versamenti annuali". La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al pagamento dell'importo annuale. Il raccoglitore dovrà portare al seguito, oltre al presente tesserino munito di marca da bollo del valore legale in corso (D.P.R. n.642/1972 e s.m.i.), un documento di riconoscimento in corso di validità nonché la ricevuta di versamento annuale;
- "Avvertenze" (indicazione degli obblighi del titolare).

La presente Direttiva N.315 sarà pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana**.

Palermo, 7 marzo 2012

F.To  
L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
(*Avv. Sebastiano Di Betta*)